

AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione n. 63 del 17 maggio 2000

OGGETTO: IRPEG - Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 - Quesito relativo alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

La Prefettura di ha sottoposto alla scrivente i seguenti quesiti formulati dal Comune di, relativi alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale:

- 1) se le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possano usufruire delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, indipendentemente dalla presentazione del modello di comunicazione previsto dall'art. 11 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
- 2) se gli oneri relativi al pagamento dei diritti di segreteria per la stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa previsti dalle leggi 8 giugno 1962, n. 604 e 29 ottobre 1987, n. 440 possano godere di una delle esenzioni previste dal citato decreto legislativo n. 460 del 1997;
- 3) se i contratti stipulati dalle ONLUS con le amministrazioni pubbliche e rogati dal Segretario Generale possano essere considerati esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997. Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

1) Come chiarito nella circolare n. 127/E del 19 maggio 1998 e ribadito nella circolare n. 168/E del 26 giugno 1998, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 - iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni - le quali ai sensi dell'art. 10, comma 8 del decreto legislativo n. 460 del 1997, sono "in ogni caso" considerate ONLUS, non sono tenute a presentare il modello di comunicazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 460 del 1997, come peraltro già evidenziato nelle istruzioni allegate allo stesso modello di comunicazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998.

2) L'art. 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997 fa esplicito riferimento, ai fini dell'applicazione di esenzioni a favore delle ONLUS, ai tributi locali. Questi, per loro natura, non annoverano i diritti di segreteria che costituiscono entrate aventi natura patrimoniale.

3) Per quanto riguarda, infine, l'imposta di bollo si fa presente che l'art. 17 del decreto legislativo n. 460 del 1997 ha introdotto nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'art. 27-bis. Detta disposizione stabilisce che sono esenti dal tributo in argomento gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)."

Ciò premesso, si chiarisce che i contratti stipulati dalle ONLUS, ivi compresi quelli stipulati con le amministrazioni pubbliche, sono esenti dall'imposta di bollo in quanto espressamente menzionati nel citato art. 27-bis della tabella allegata al DPR n. 642 del 1972.

Si prega codesta Direzione Regionale di portare quanto sopra a conoscenza della Prefettura di